



*Dott. Erminio Di Nera*  
TRIBUTARISTA

## **CIRCOLARE DEL 14 dicembre 2020**

**Le regole del DPCM 3.12.2020 valide fino al 15 gennaio**

**Il nuovo DPCM 3.12.2020 è in vigore dal 4 dicembre e fino al 15 gennaio 2021. Rivediamo le principali misure anticontagio che vanno a richiamare anche quanto già contenuto del DL 158 del 2 dicembre. In tema di spostamenti in tutto il territorio nazionale:**

- a Capodanno è previsto il coprifuoco dalle 22.00 del 31 dicembre alle 7.00 del 1° gennaio,
- dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome,
- nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato ogni spostamento tra Comuni,
- sono possibili solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità oppure per motivi di salute,
- è consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma, e nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, delle seconde case anche ubicate in altro Comune.

**Attività commerciali e ristorazione:**

- è consentito fino al 6 gennaio 2021 l'esercizio delle attività commerciali al dettaglio fino alle ore 21.00
- le attività di ristorazione sono consentite dalle ore 5.00 alle ore 18.00,
- il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano conviventi,
- dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico,
- è consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, e fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze,
- è consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, e dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2020, consentita la ristorazione negli alberghi solo con servizio in camera,
- resta valida l'eccezione di apertura per le farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, generi alimentari, tabacchi ed edicole, rivendite di prodotti agricoli e florovivaisti.

Si ricorda **che alla data del 6 dicembre**, la situazione delle zone è la seguente:

- **Regioni zona gialla:** Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Puglia, Sicilia, Umbria, Lazio, Molise, Provincia di Trento, Sardegna, Veneto.
- **Regioni zona arancione:** Basilicata, Calabria, Lombardia, Piemonte, Campania, Toscana, Valle D'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.
- **Regioni Zona Rossa:** Abruzzo.

**Impianti nei comprensori sciistici:** Possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni. **A partire dal 7.1.2021 gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente** all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico.

*Fonte Ministero del lavoro*



*Dott. Erminio Di Nera*  
TRIBUTARISTA

### **Spostamenti fra zone: chiarimenti dal Ministero sulle sanzioni**

Con **Circolare prot. 15350 del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2020** sono stati forniti chiarimenti in merito alle sanzioni per chi non rispetta le restrizioni previste dall'ultimo DPCM del 3 dicembre 2020 in materia di contenimento del Covid 19. Nel periodo natalizio, il Governo ha già annunciato una intensificazione dei controlli. Il DPCM non ha però previsto sanzioni e la circolare specifica che **la norma in caso di violazione dei divieti** in vigore nel periodo natalizio è **l'articolo 1 comma 2 del DL 19 del 25 marzo 2020** che prevede sanzioni **da 400 a 1.000 euro**.

*Fonte Ministero dell'interno*

### **Scadenza IMU i soggetti esentati per COVID**

**Come noto l'IMU deve essere versata generalmente in due rate:**

- **la prima** (di acconto) **entro il 16.6**, in base all'aliquota e alla detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;
- **la seconda** (a saldo) **entro il 16.12** sulla base delle delibere comunali pubblicate sul sito del MEF entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta.

oppure in un'**unica soluzione entro il 16.6**.

Quest'anno si sono cumulate diverse novità: l'eliminazione della TASI a opera della Legge di bilancio e lo **slittamento al 31/12/2020 del termine entro il quale i Comuni sono tenuti a comunicare le delibere / regolamenti IMU** sul sito Internet del MEF, **entro il 31.1.2021 (anziché entro il 16.11.2020)**. Dal punto di vista pratico, poiché alla data del 3.12.2020 data di entrata in vigore della norma, molti professionisti avevano già predisposto i modelli per il versamento, il Mef ha chiarito che il contribuente che abbia effettuato il versamento applicando aliquote diverse rispetto a quelle previste dalle delibere/regolamenti IMU pubblicati successivamente **provvederà al versamento dell'eventuale differenza entro il 28.2.2021 senza sanzioni ed interessi. Nel caso invece di versamento superiore, dovrà essere azionato il procedimento relativo al rimborso.**

Secondo aspetto particolare di quest'anno è il fatto che per i soggetti che svolgono attività danneggiate dall'emergenza Covid-19 il Legislatore, ha previsto l'esenzione dell'obbligo di versamento dell'IMU. In particolare non è dovuta la seconda rata IMU 2020:

- per gli immobili siti nei comuni delle zone rosse individuate con ordinanza del ministro della salute per le attività commerciali con i codici ATECO indicati **nell'Allegato 2 del decreto ristori bis** a condizione che i soggetti passivi IMU siano anche gestori della attività.
- per gli immobili e le pertinenze in cui sono esercitate le attività indicata **dall'Allegato 1 del Decreto RISTORI** e sospese per l'emergenza covid a condizione che i possessori di immobili siano anche gestori della attività commerciale
- per immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli rifugi di montagna colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate – Per questi immobili l'abolizione è prevista anche per il 2021 e 2022.



Dott. Erminio Di Nera  
TRIBUTARISTA

- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Il Mef ha risposto con alcune faq ad alcuni dubbi. In una viene precisato che, **in merito all'esenzione della seconda rata IMU**, disposta con l'art. 5 del Decreto Ristori-bis (D.l. 149/2020)<sup>1</sup> **a favore degli immobili e delle pertinenze ubicati nei Comuni zone Rosse**, nel caso in cui il grado di rischio della zona abbiano subito ad esempio, passaggio da zona "rossa" a zona "arancio" o viceversa), per l'esonero dalla seconda rata IMU è **sufficiente che l'immobile sia ubicato nella fascia "rossa" nel periodo compreso tra l'emanazione del DPCM 3 novembre 2020 e la data di scadenza del versamento della seconda rata dell'IMU (16 dicembre 2020)**. In un'altra faq del Mef viene precisato che, **in merito all'esenzione della prima/seconda rata Imu**, disposta con l'art. 78 del D.l. 104/2020, con riferimento agli **immobili adibiti a bed&breakfast e a case vacanze, per godere dell'esenzione Imu l'attività deve essere esercitata in forma imprenditoriale da parte dei soggetti passivi dell'IMU**.

Fonte MEF

#### **Cartelle di pagamento nulle se provenienti da PEC non registrate**

La CTP di Roma accoglie il ricorso di un contribuente che, vistosi recapitare tre cartelle di pagamento da un indirizzo PEC sconosciuto, richiede il loro annullamento. **La CTP accoglie il ricorso nella sentenza n. 9274/2020**. Le notifiche arrivavano infatti dall'indirizzo pec **notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it, che non è presente in alcun registro pubblico; per cui il contribuente non era nelle condizioni di verificare la certezza del debito e la provenienza effettiva della pretesa**. Alla stessa conclusione sono giunte di recente anche le sentenze della Corte di Cassazione (sentenza n. 601/2020), della CTP Roma (sent. 2799/2020) e CTP Perugia (sent. 379/2019).

Fonte Corte di Appello Roma

#### **Corrispettivi: bonus su spese per sostituzione e adattamento registratori entro il 31/12**

Come noto dal 1° gennaio 2021 sarà obbligatorio per i commercianti al minuto memorizzare e trasmettere i corrispettivi giornalieri con **registratori telematici o attraverso la procedura "Documento commerciale online" sul web**. A seguito delle difficoltà causate dal Covid **la nuova scadenza per l'adeguamento dei registratori di cassa è fissata al 31 dicembre 2020**.

Sulle spese sostenute per l'adeguamento a tale obbligo è previsto un **credito di imposta del 50% del valore**, fino a un importo massimo di 250 euro per l'acquisto di un nuovo registratore oppure fino a 50 euro per interventi di adeguamento di operatori già in uso. È utilizzabile in compensazione tramite modello F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'Iva successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento del misuratore fiscale, pagato, con modalità tracciabile.

Fonte Agenzia delle Entrate

#### **Cassa integrazione COVID dopo i DL Ristori: domande integrabili**

La disciplina della Cassa integrazione con causale COVID-19 è stata nuovamente modificata dal decreto Ristori bis (DL n. 149 del 9.11.2020). Due le principali novità:

1. vengono **ricompresi i lavoratori in forza all'azienda alla data del 9 novembre** (entrata in vigore del decreto)
2. viene **prorogato al 15 novembre 2020 il termine decadenziale di invio delle domande** di accesso agli ammortizzatori sociali e per la trasmissione dei dati per il pagamento o per il saldo. Interessate tutte le scadenze **collocate tra il 1° e il 30 settembre 2020**.



Dott. Erminio Di Nera  
TRIBUTARISTA

**Successivamente il decreto Ristori quater ha modificato la norma del decreto Agosto ampliando l'accesso alle 18 settimane di ammortizzatori sociali anche ai lavoratori assunti alla data del 9 novembre 2020.**

Come preannunciato nel messaggio n. 4484/2020, l'INPS ha pubblicato nella **circolare 139 del 7 dicembre 2020** le istruzioni per le domande di integrazione salariale alla luce di tutte le modifiche.

La principale novità è la **possibilità di integrazione delle domande già inviate sulla base dei precedenti decreti, con i nominativi dei lavoratori ammessi dal Decreto RISTORI BIS**. Per chi non aveva fatto domanda la possibilità di includere i lavoratori occupati al 9 novembre 2020 è limitata ai soli periodi di novembre e dicembre 2020 per i quali la scadenza è fissata al 31 dicembre 2020. L'istituto specifica anche che **i datori di lavoro, che avessero già presentato domanda includendo "erroneamente" i lavoratori assunti dopo il 13 luglio, non devono fare nulla in quanto, l'INPS provvederà automaticamente ad accettare le richieste sulla base della nuova normativa.**

Fonte INPS

### **Inail rivalutazione assegni 2020: ecco i decreti**

In data 4 dicembre 2020 sono stati emanati i decreti del Ministero del lavoro riguardanti la rivalutazione di alcune prestazioni economiche erogate dall'INAIL:

- Decreto n. 68 dell'11 agosto 2020 sulla rivalutazione dell'importo **dell'assegno mensile di incollocabilità** a decorrere dal 1° luglio 2020;
- Decreti n. 91 del 3 agosto 2020 (settore industria/navigazione) e n. 92 del 3 agosto 2020 (settore agricoltura) relativi alla **rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio** sul lavoro e malattia professionale per i diversi settori, con decorrenza dal 1° luglio 2020;
- Decreto 3 agosto 2020 contenente le percentuali di **riduzione, per l'anno 2020, del tasso medio di tariffa per prevenzione.**

Vista la percentuale di rivalutazione ISTAT fissata allo 0,5%, si prevede che:

1) **l'assegno mensile di incollocabilità** a partire dal 1° luglio 2020 è **pari a € 263,37**

2) PRESTAZIONI ECONOMICHE PER INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI:

1. **assegno funerario** (una tantum in caso di morte) è fissato a € 10.050,00
2. **assegno per l'assistenza personale** continuativa dal 1° luglio 2020 è pari a € 547,75
3. **la retribuzione annua convenzionale** per la liquidazione delle rendite per inabilità e per morte è pari a € 25.106,52; per i lavoratori autonomi è pari a € 16.636,20
4. **gli assegni continuativi mensili per invalidità sul lavoro sono i seguenti:**

percentuale inabilità	importo mensile dal 1° luglio 2020	importo mensile dal 1° luglio 2020
	Industria e navigazione	Agricoltura
50-59%	307,35	384,97
60-79%	431,21	537,20
80-89%	800,62	922,28
90-100%	1.233,46	1.307,02
100% + a.p.c.	1.781,92	1.855,06

3) vengono **confermate le Aliquote di riduzione del tasso medio tariffa per prevenzione** già in vigore per il 2019.

Fonte Ministero del Lavoro e delle politiche sociali



*Dott. Erminio Di Nera*  
TRIBUTARISTA

### **Imu sui fabbricati strumentali: per la Corte Costituzionale totalmente deducibile**

Nel caso di un capannone strumentale allo svolgimento dell'attività dell'azienda, **l'Imu versata nel 2012 è un costo direttamente afferente l'attività**, conseguentemente è da considerarsi deducibile dalla base imponibile Ires ed Irap. Questa è la conclusione alla quale è giunta la Consulta con la **sentenza n. 262 del 4 dicembre 2020**. **Non è totalmente una novità in quanto** la norma relativa all'Imu sugli immobili strumentali ha subito un andamento non propriamente lineare col passare degli anni.

Fino all'anno d'imposta 2012 (anno del contenzioso oggetto della sentenza) non poteva essere dedotta l'Imu versata sul possesso di un immobile strumentale. Successivamente, l'art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, ha disposto una progressiva deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali «**a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013**». Oggi è in vigore una deducibilità modulata come segue:

- 50 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018;
- 60 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;
- 60 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020;
- 100 per cento per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2021.

**La Corte Costituzionale dichiara con la sentenza in esame la illegittimità costituzionale dell'art. 14, co. 1, DLgs 23/2011** nella sua formulazione originaria, ante 2013, che prevedeva la non deducibilità dell'imposta sul possesso degli immobili sia dalle imposte sui redditi che dall'Irap. Le motivazioni della decisione sono sostanzialmente le seguenti:

1. L'Imu rappresenta comunque un onere direttamente afferente l'attività svolta dall'azienda,
2. L'art. 99, co. 1, TUIR (Oneri fiscali e contributivi), sancisce in via generale il principio della deducibilità delle imposte dal reddito, stabilendo che **le uniche NON ammesse in deduzione sono le imposte sui redditi, e quelle per le quali è prevista la rivalsa.**